



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

N. 1574		del 18 luglio 2017	
Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Regolamento di Funzionamento (sostituzione stesura approvata con deliberazione n. 1394 del 19 giugno 2009)			
<u>Esecuzione:</u>	31		
<u>Conoscenza:</u>			
<u>Consegnata il:</u>			

IL CONSIGLIO NAZIONALE

- VISTO** l'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n° 138;
- VISTI** gli articoli 6 e 29 dello Statuto del CONI vigente;
- VISTO** l'articolo 90 della Legge n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11/11/2004 e n°1394 del 19/06/2009 con cui sono state approvate le "Norme per l'istituzione e funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche";
- CONDIVISA** la proposta formulata dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 310 del 18 luglio 2017 completa dell'allegato "A";

*Alessandro Cherubini*Deliberazione n. 1574Riunione del 18 LUG. 2017

PRESO ATTO dell'elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro vigente;

DELIBERA

- Di approvare il "Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" nella nuova formulazione contenuta nell'allegato "A" alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, a parziale modifica della deliberazione n. 1394/2009.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell'art.1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n.138.

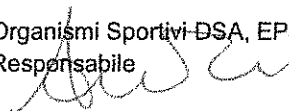
IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbicini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

Visto

se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente.

Organismi Sportivi DSA, EPS, AB
Responsabile



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Allegato n.

Deliberazione n. **1574**

Riunione del **18 LUG. 2017**

Articolo 1 – Nozione

- 1) Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.
- 2) L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti gli affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
- 3) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI che ne cura la gestione.
- 4) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi di affiliazione FSN, DSA, EPS contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di controllo da parte del CONI. L'elenco aggiornato delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del D. L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito in Legge 27 luglio 2004 n. 186 è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate.
- 5) Il Registro, gestito da un applicativo web approvato dalla Giunta Nazionale, si articola in due sezioni:
 - a) **"sezione pubblica"** – contenente i dati delle Associazioni e Società sportive correttamente iscritte al Registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque si connetta al sito internet del CONI. Tali dati saranno determinati dalla Giunta Nazionale nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - b) **"sezione riservata"** – contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti, trasmettendoli agli Enti richiedenti.

Articolo 2 – Definizioni

- 1) ASSOCIAZIONE/SOCIETA' – Con "Associazione/Società" si indica il soggetto giuridico costituito in conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif. sotto la forma di "associazione" (con o senza personalità giuridica) o di "società di capitali o società cooperativa senza scopo di lucro". L'identificazione delle Associazioni/Società nel Registro avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale; la denominazione che deve coincidere con quella riportata nello Statuto sociale e risultante all'Agenzia delle Entrate deve indicare obbligatoriamente la finalità sportiva dilettantistica.
- 2) ORGANISMO SPORTIVO – Con "Organismo sportivo" si indicano le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), cui le Associazioni/Società sono affiliate.
- 3) AFFILIAZIONE – Con "affiliazione" si indica lo specifico rapporto sportivo che intercorre tra l'Associazione/Società e l'Organismo sportivo. La durata dell'affiliazione non può essere superiore a 12 mesi e coincide di norma con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione dello sport praticato. Allo scadere del termine previsto da ciascun Organismo sportivo, l'affiliazione deve essere

Alessandro Cherubini

espressamente rinnovata dal legale rappresentante della Società/Associazione. Ciascuna Associazione/Società Sportiva può sottoscrivere uno o più rapporti di affiliazione con distinti Organismi sportivi.

4) SETTORE SPORTIVO – Con “settore sportivo” si indica la struttura tecnico-organizzativa interna all’Organismo sportivo. Ciascun Organismo sportivo può possedere uno (c.d. “Settore Unico”) o più settori sportivi di riferimento (“Settori Multipli”). In caso di “Settori Multipli”, ciascuna disciplina sportiva farà capo esclusivamente al relativo Settore di riferimento e non anche ad altri settori sportivi.

5) STAGIONE SPORTIVA – Con “stagione sportiva” si indica l’arco temporale, non superiore a 12 mesi, stabilito da ciascun Organismo sportivo nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l’attività sportiva/formativa. Coincide di norma con la durata dell’affiliazione dell’Associazione/Società all’Organismo sportivo.

6) TESSERAMENTO – Con “tesseramento” si indica il rapporto esistente tra le persone fisiche (c.d. tesserati) e l’Organismo sportivo e prescinde dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti. Lo status di “tesserato” si acquisisce attraverso l’iscrizione della persona fisica alla Associazione/Società affiliata all’Organismo sportivo ovvero direttamente all’Organismo sportivo, senza la mediazione della Associazione/Società affiliata. Il tesseramento, quando avviene attraverso l’iscrizione del soggetto ad una associazione o società sportiva, non può avere durata superiore a 12 mesi. L’identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale. Nell’Allegato 1 del presente Regolamento, relativo alle specifiche tecniche dell’applicativo web, sono indicate le categorie di tesseramento.

7) ATTIVITA’ SPORTIVA – Per “attività sportiva” si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione); 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

8) ATTIVITA’ DIDATTICA – Con “attività didattica” si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

9) ATTIVITA’ FORMATIVA – Con “attività formativa” si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

10) DISCIPLINE SPORTIVE – L’elenco delle “discipline sportive” è indicato nell’Allegato 1.1 del presente Regolamento. Detto elenco è aggiornato dalla Giunta Nazionale che tiene conto dei riconoscimenti del CIO.

Articolo 3 – Requisiti per l’iscrizione

1) L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva,

Alessandro Cherubini

didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr).

2) Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI che siano affiliati ad un Organismo sportivo;

3) Ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto CONI, il Consiglio Nazionale può autorizzare, con espressa deliberazione, l'iscrizione al Registro di società/associazioni prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico.

Articolo 4 – Modalità di iscrizione

1) L'iscrizione al Registro avviene per il tramite dell'Organismo sportivo cui la Società/Associazione è affiliata, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal CONI e secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1.

2) L'iscrizione al Registro è contraddistinta da un numero identificativo, attribuito automaticamente dal programma di gestione al termine delle procedure di iscrizione.

3) L'Organismo di affiliazione garantisce l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esercizio della delega per il riconoscimento provvisorio di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n° 1288/2004 con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione riferita ai propri affiliati. All'atto dell'iscrizione al Registro delle Associazioni/Società, l'Organismo sportivo provvede all'inserimento dei dati e dei documenti ad esse riferite, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia. L'Organismo di affiliazione deve garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni.

4) L'Organismo sportivo ha la responsabilità di rendere ai propri affiliati e tesserati idonea informativa completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge e che specifichi che i dati personali del soggetto tesserato e/o affiliato verranno comunicati al CONI per la gestione del Registro di cui all'articolo 1 e per le proprie attività istituzionali; una volta rilasciata detta informativa, andrà acquisito il relativo consenso da parte dell'interessato, pena l'impossibilità di inserire i dati nel Registro. L'Organismo sportivo, inoltre, dovrà indicare nella richiamata informativa l'ulteriore finalità del marketing, ovvero la possibilità per i soggetti tesserati ed affiliati, una volta inseriti nel Registro, di essere contattati dal CONI, in merito ad iniziative promo-pubblicitarie. In tal caso andrà richiesto un ulteriore e specifico consenso all'interessato. L'Organismo sportivo, previa espressa richiesta del CONI, è tenuto a fornire evidenza del rispetto della procedura indicata.

5) La procedura di iscrizione al Registro si basa sull'utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si dovranno dotare. Le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro sono contenute nell'Allegato 1 del presente Regolamento. L'Allegato 1 può essere aggiornato con delibera della Giunta Nazionale.

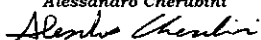
- 6) Il certificato di iscrizione al Registro delle Associazioni/Società attesta il riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Il certificato è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.
- 7) Ad ogni iscritto dovrà essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale saranno inviate tutte le comunicazioni del CONI che si intenderanno così conosciute.
- 8) Con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura viene generato il certificato di iscrizione, in assenza del quale, le attività espletate sono prive di qualsiasi effetto.
- 9) Le iscrizioni al Registro saranno oggetto di provvedimento di conferma da parte del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato con cadenza semestrale, alla data del 31 marzo e 31 ottobre di ogni anno.
- 10) L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità è individuata dal CONI.

Articolo 5 – Gestione iscrizioni

- 1) L'iscrizione è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.
- 2) Le iscrizioni, ancorché valide, possono evidenziare anomalie nel rapporto di affiliazione contraddistinte dai codici di sospensione indicati nell'Allegato 1 e visualizzabili esclusivamente nella sezione riservata del Registro.
- 3) Eventuali modifiche dei dati riferiti all'Associazione/Società iscritta devono essere inserite ad opera dell'Organismo di affiliazione entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del fatto modificativo.

Articolo 6 – Cancellazioni

- 1) Le cancellazioni dal Registro possono avvenire d'ufficio o con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI o di un suo delegato.
- 2) Le iscrizioni sono cancellate d'ufficio in caso di mancato rinnovo di tutti i rapporti di affiliazione dell'Associazione/Società con gli Organismi sportivi. Detta cancellazione avverrà dopo 11 mesi dalla scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione.
- 3) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società che:
- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;
 - b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;
 - c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente articolo 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;
 - d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre



la comunicazione per singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione.

Articolo 7 – Nullità delle iscrizioni

1) Sono nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che:

- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato.
- b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3.

2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Segretario Generale del CONI o di un suo delegato.

Articolo 8 – Ricorsi

1) I provvedimenti di revoca e nullità di cui ai precedenti artt. 6 e 7 sono pubblicati sul sito del CONI. Il dispositivo è comunicato mediante posta elettronica all'Associazione/Società interessata e all'Organismo sportivo di affiliazione.

2) Avverso tali provvedimenti il legale rappresentante dell'Associazione/Società può presentare ricorso alla Giunta Nazionale. Il ricorso dovrà pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del CONI, via PEC o con Raccomandata A/R all'indirizzo indicato sullo stesso sito istituzionale del CONI, allegando idonea documentazione probatoria.

3) Le decisioni della Giunta Nazionale possono essere impugnate davanti al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di detto Organo, pubblicato sul sito istituzionale del CONI.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale del CONI.

Articolo 10 – Norme transitorie

1) Gli Organismi Sportivi saranno tenuti ad attuare quanto previsto ne *"Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro"* di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento secondo le tempistiche indicate nei successivi commi 2, 3 e 4;

2) Per gli Organismi Sportivi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già adottato i sistemi informatici realizzati da CONINET per la gestione delle affiliazioni, dei tesseramenti e delle gare, *"Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro"* di cui all'Allegato 1 troveranno applicazione inderogabilmente a partire dal 1/1/2018;

3) Per gli Organismi Sportivi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già aderito all'iter alternativo *"Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro"* di cui all'Allegato 1 troveranno applicazione, - limitatamente alle lettere A) e B) – inderogabilmente a partire dal 1/1/2018;

4) A far data dal 1/1/2019 quanto previsto ne *"Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro"* di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento costituirà l'unica modalità di inserimento dei dati da parte di tutti gli Organismi Sportivi.

LE SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL REGISTRO

- L'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche avviene esclusivamente per il tramite dell'Organismo sportivo di affiliazione (FSN, DSA, EPS).
- Ogni Organismo sportivo, per poter iscrivere e mantenere correttamente un'Associazione/Società all'interno del Registro deve fornire tutti i dati e caricare, nell'apposita sezione documentale, gli atti appresso indicati. In caso di forniture parziali o irricevibili il processo di iscrizione non andrà a buon fine e sarà rilasciato contestualmente specifico messaggio di errore in relazione ai seguenti vincoli:
 - Presenza di tutti i dati obbligatori;
 - Correttezza di tutti i dati;
 - Validità di tutti i dati;
- Il numero iscrizione al Registro sarà attribuito all'Associazione/Società al primo invio dei suoi dati da parte di un Organismo sportivo; nel caso un altro Organismo sportivo trasmetta successivamente i dati della medesima Associazione/Società, già iscritta al Registro, verrà creato soltanto il legame con l'Organismo sportivo affiliante e non sarà generato un nuovo numero di iscrizione.
- Relativamente agli eventi didattici i dati dei partecipanti possono essere di due tipi:
 - Tesserati: identificati univocamente attraverso il proprio Codice Fiscale;
 - Altro (partecipanti terzi): per essi è ammesso l'inserimento del solo valore numerico complessivo.
- Relativamente agli eventi formativi i dati dei partecipanti possono essere di due tipi:
 - Per i Corsi e Corsi con esame devono essere inseriti i dati dei singoli partecipanti identificati univocamente attraverso il proprio Codice Fiscale.
 - Per gli Stage/Seminari è ammesso l'inserimento del solo valore numerico complessivo dei partecipanti.
- Ciascun documento inserito nell'area documentale, esclusivamente in formato .pdf, dovrà essere identificato da un'etichetta così articolata:
 - Documentazione delle Associazioni/Società: a) Acronimo dell'Organismo Sportivo; b) carattere separatore "_"; c) Codice Fiscale associazione/società; d) carattere separatore "_"; e) stagione di riferimento (4 caratteri numerici riferiti all'anno solare oppure all'anno di conclusione della stagione sportiva es: "2017" sia per l'anno sportivo solare che per la stagione sportiva 2016/2017); f) carattere separatore "_"; g) tipologia di documento con codici da 1 a 7.
 - Documentazione dei Comitati: a) Acronimo adottato dall'Organismo Sportivo per identificare il Comitato; b) carattere separatore "_"; c) stagione di riferimento (4 caratteri numerici riferiti all'anno es: "2017"); d) carattere separatore "_"; e) tipologia di documento con codice 8.
- Il rapporto Organismi sportivi-Associazione/Società è soggetto a procedure automatiche di controllo giornaliero che possono far scattare eventuali sospensioni, indipendenti dal numero di iscrizione. Sono previste 5 tipologie di sospensione identificate con un codice numerico:
 - Tipo 1: è legata a ciascun rapporto di affiliazione e viene attivata automaticamente dopo la data di scadenza anche di una sola affiliazione.
 - Tipo 2: è legata al tesseramento e viene attivata automaticamente qualora esistano affiliazioni prive di tesseramenti nella categoria atleti (AA oppure AP).
 - Tipo 3: è legata all'attività sportiva e viene attivata automaticamente qualora l'Associazione/Società non partecipi ad eventi sportivi, didattici, formativi nella stagione sportiva.

Alessandro Cherubini

- Tipo 4: è legata ai controlli dell'ufficio CONI competente relativamente al possesso dei requisiti per l'iscrizione; viene attivata manualmente e sospende l'Associazione/Società per un determinato Organismo sportivo, per un determinato periodo di tempo o in maniera definitiva.
 - Tipo 5: è legata ai controlli dell'ufficio CONI competente sul possesso dei requisiti per l'iscrizione, viene attivata manualmente e sospende un'Associazione/Società indipendentemente dagli Organismi sportivi con i quali risulta essere affiliato.
- Qualora un'Associazione/Società risulti affiliata a più Organismi sportivi, la sua iscrizione sarà oggetto di cancellazione se viene attivato almeno un codice di sospensione per tutti gli Organismi sportivi.
 - I dati contenuti nel Registro, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, saranno accessibili e consultabili attraverso un'area web pubblica senza alcuna autenticazione (nome utente e password). I dati pubblicati riguarderanno solo le Associazioni/Società correttamente iscritte. Gli organismi di affiliazione sono obbligati a trasmettere al Registro i dati aggiornati almeno alle ore 24:00 del giorno precedente, al fine del corretto allineamento tra il Registro ed i propri programmi di affiliazione/tesseramento.
 - Ogni Associazione/Società potrà accedere sia all'area web pubblica che ad un'area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che consentirà di inserire i dati opzionali e di stampare l'attestato che certifica l'iscrizione al Registro. L'attestato sarà provvisto di un QR Code che permetterà di verificare in tempo reale le informazioni presenti nel Registro.
 - Ogni Organismo sportivo potrà accedere sia all'area web pubblica che ad un'area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che gli consentirà di caricare tutti i dati previsti dal sistema (obbligatori e opzionali di propria competenza) e di monitorare i propri affiliati e tesserati.
 - I Gruppi Sportivi emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI, saranno iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorioità sotto indicate, in particolare quelle della lettera A) nn:4, 8, 9, 29 e 32 fermo restando che al n° 6 va inserito il nominativo del Responsabile nominato dal relativo Corpo e che per il n° 28 va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.

A) - Associazione/società sportiva dilettantistica. Per ogni Associazione/Società è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori		
1	Identificativo	CODICE FISCALE (11 caratteri numerici) ASD/SSD N. Partita IVA (11 caratteri numerici) SSD
2	Indirizzo mail	
3	Ragione Sociale / Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri);
4	Natura giuridica	Associazione senza personalità giuridica; Associazione con personalità giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop)
5	Sede Legale	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia
6	Identificativo legale rappresentante	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici), Dati anagrafici, Indirizzo Residenza, recapito telefonico
7	Identificativi componenti Consiglio Direttivo	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici), dati anagrafici, qualifica sociale, qualifica sportiva

8	Atto Costitutivo	Numero Registrazione presso Agenzia delle Entrate
9	Statuto vigente	Numero Registrazione presso Agenzia delle Entrate
10	Stagione sportiva	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
11	Settore sportivo	Denominazione
12	Sede impianto ove viene svolta l'attività	
13	Provincia prevalente	Lista ISTAT aggiornata annualmente
Opzionali		
14	Sedi distaccate (all'interno della stessa regione)	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia
15	Recapito postale	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia
16	Domicilio Fiscale	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia
17	Proventi attività istituzionale (non commerciale)	Quote associative; Raccolta Fondi; Altri Proventi
18	Ricavi attività commerciale	Pubblicità/Sponsorizzazioni; Altri ricavi
19	Plusvalenze	
20	Sopravvenienze attive	
21	Totali ricavi	
22	Oneri attività istituzionale (non commerciale)	
23	Oneri attività commerciale	
24	Minusvalenze	
25	Sopravvenienze passive	
26	Totale Costi	
27	Avanzo/Disavanzo di gestione	

Per ogni Associazione/Società è previsto, inoltre, il caricamento nella **sezione documentale** dei seguenti atti

Obbligatori		
28	Atto Costitutivo/Statuto	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 1
29	Statuto	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 2
30	Documento Identità Legale rappresentante	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 3
31	Modulo richiesta affiliazione	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 4
32	Verbale modifiche statutarie	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 6
33	Verbale modifiche cariche sociali	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 7
Opzionali		
34	Attestazione versamento quota affiliazione	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 5

B) - Tesserati. Per ciascun tesserato (persona fisica) è prevista la fornitura dei seguenti dati:

1	Identificativo unico	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
2	Cognome	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
3	Nome	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)

4	Associazione/Società	CODICE FISCALE (11 caratteri numerici)
5	Qualifica sociale	Legale Rappresentante, Presidente, Responsabile di sezione, Vice Presidente, Consigliere
6	Qualifica sportiva	Dirigente; Tecnico; Ufficiale di Gara; Atleta Agonista; Atleta Praticante
7	Tipo	Dilettantistico; Professionistico;
8	Stagione sportiva	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
9	Settore sportivo	Denominazione
10	Disciplina Sportiva	Codifica da elenco Allegato 1.1

C) - Organismo sportivo. Per ogni Organismo sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori		
1	Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
2	Acronimo	Sequenza di caratteri MAIUSCOLI ASCII (massimo 20 caratteri)
3	Identificativo legale rappresentante	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
4	Identificativo univoco componenti Consiglio Federale/Direttivo	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
5	Categoria	FSN; DSA; EPS
6	Comitato periferico	Denominazione, elenco delle regioni o delle provincie (Lista ISTAT) di competenza. Identificativo univoco componenti Consiglio Direttivo attraverso il CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici).
7	Settore sportivo	Denominazione, elenco degli sport/discipline di competenza (Elenco Allegato 1.1), stagione di riferimento.
8	Stagione sportiva	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
9	Discipline sportive	Elenco Allegato 1.1

Per ogni Organismo sportivo è previsto, inoltre, il caricamento nella **sezione documentale** dei seguenti atti

Obbligatori		
10	Verbale modifiche cariche sociali Struttura territoriale	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 8

D) - Attività Sportiva. Per ogni evento sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori		
1	Identificativo univoco	
2	Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
3	Organizzatore	Acronimo dell'Organismo Sportivo
4	Periodo di svolgimento	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa

5	Livello	Nazionale; Regionale; Provinciale	
6	Tipo	Mono disciplinare; Pluri disciplinare	
7.1	Gara	Identificativo univoco	
7.2		Data svolgimento	gg/mm/aaaa
7.3		Luogo	Comune, Provincia
7.4		Impianto	
7.5		Disciplina Sportiva	Elenco Allegato 1.1
7.6		Partecipanti	CODICE FISCALE (11 caratteri numerici se ASD/SSD) CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici se tesserati)
Opzionali			
7.7		Fase (1 livello)	
7.8		Turno (2 livello)	
7.9		Girone (3 livello)	
7.10		Giornata (4 Livello)	

E) - Attività Didattica. Per ogni evento didattico (corso di avviamento allo sport) svolto direttamente dall'Organismo sportivo o svolto dall'Associazione/Società, espressamente autorizzata, è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori		
1	Identificativo univoco	
2	Disciplina Sportiva	Elenco Allegato 1.1
3	Identificativo del Tecnico Responsabile	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
4	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
5	Luogo	
6	Impianto	
7	Periodo svolgimento	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
8	Frequenza	Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana

F) - Attività Formativa. Per ogni evento formativo (crescita dei propri tesserati) svolto direttamente dall'Organismo sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori		
1	Identificativo univoco	
2	Tipologia	Corsi; Corsi con esame; Stage/Seminari
3	Categoria da formare	Dirigenti; Ufficiali di Gara, Tecnici; Altro
4	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici); Numero partecipanti
5	Disciplina Sportiva	Elenco Allegato 1.1

6	Identificativo del Tecnico Responsabile	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
7	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
8	Modalità erogazione corso	A distanza (on line); Aula
9	Livello	Nazionale, Regionale; Provinciale
10	Luogo	
11	Periodo svolgimento	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
12	Ore complessive erogazione formazione	



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

ALLEGATO A)

Regolamento Funzionamento

Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – All.to 1.1

Elenco discipline sportive ammissibili

Delibera CN n° 1569/2017

PROPOSTA MODIFICHE REGOLAMENTO REGISTRO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (Nuova formulazione)	NORME PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (Vecchia formulazione)
Articolo 1 – Nozione 1) Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242. 2) L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti gli affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS). 3) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI che ne cura la gestione. 4) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi di affiliazione FSN, DSA, EPS contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di controllo da parte del CONI. L'elenco aggiornato delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del D. L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito in Legge 27 luglio 2004 n. 186 è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate. 5) Il Registro, gestito da un applicativo web approvato dalla Giunta Nazionale, si articola in due sezioni: a) "sezione pubblica" – contenente i dati delle Associazioni e Società sportive correttamente iscritte al Registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque si connetta al sito internet del CONI. Tali dati saranno determinati dalla Giunta Nazionale nel rispetto della normativa sulla privacy; b) "sezione riservata" – contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/Società iscritte possono	Articolo 1 1) Il CONI istituisce, in forma telematica, il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato "Registro" allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242 affidandone la gestione alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi. 2) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186; 3) Il Registro è distinto in tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative; 4) Il registro si articola in due parti: a) una generale consultabile da chiunque si connetta al sito internet del CONI e contenente: il numero e data di decorrenza dell'iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa dell'associazione o società sportiva dilettantistica, la città e la provincia della sede, l'indicazione della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione/società è affiliata con relativo codice. b) una analitica la cui consultazione sarà riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato nel rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/2003.

visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti, trasmettendoli agli Enti richiedenti.

Articolo 2 – Definizioni

1) ASSOCIAZIONE/SOCIETA' – Con "Associazione/Società" si indica il soggetto giuridico costituito in conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif. sotto la forma di *"associazione"* (con o senza personalità giuridica) o di *"società di capitali o società cooperativa senza scopo di lucro"*. L'identificazione delle Associazioni/Società nel Registro avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale; la denominazione che deve coincidere con quella riportata nello Statuto sociale e risultante all'Agenzia delle Entrate deve indicare obbligatoriamente la finalità sportiva dilettantistica.

2) ORGANISMO SPORTIVO – Con "Organismo sportivo" si indicano le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), cui le Associazioni/Società sono affiliate.

3) AFFILIAZIONE – Con "affiliazione" si indica lo specifico rapporto sportivo che intercorre tra l'Associazione/Società e l'Organismo sportivo. La durata dell'affiliazione non può essere superiore a 12 mesi e coincide di norma con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione dello sport praticato. Allo scadere del termine previsto da ciascun Organismo sportivo, l'affiliazione deve essere espressamente rinnovata dal legale rappresentante della Società/Associazione. Ciascuna Associazione/Società Sportiva può sottoscrivere uno o più rapporti di affiliazione con distinti Organismi sportivi.

4) SETTORE SPORTIVO – Con "settore sportivo" si indica la struttura tecnico-organizzativa interna all'Organismo sportivo. Ciascun Organismo sportivo può possedere uno (c.d. "Settore Unico") o più settori sportivi di riferimento ("Settori Multipli"). In caso di "Settori Multipli", ciascuna disciplina sportiva farà capo esclusivamente al relativo Settore di riferimento e non anche ad altri settori sportivi.

Articolo 2

- 1) L'iscrizione è contraddistinta da un numero generato automaticamente dal software di gestione.
- 2) L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità e destinazione sono individuate con apposita determinazione del segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato.

5) STAGIONE SPORTIVA – Con “stagione sportiva” si indica l’arco temporale, non superiore a 12 mesi, stabilito da ciascun Organismo sportivo nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l’attività sportiva/formativa. Coincide di norma con la durata dell’affiliazione dell’Associazione/Società all’Organismo sportivo.

6) TESSERAMENTO – Con “tesseramento” si indica il rapporto esistente tra le persone fisiche (c.d. tesserati) e l’Organismo sportivo e prescinde dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti. Lo status di “tesserato” si acquisisce attraverso l’iscrizione della persona fisica alla Associazione/Società affiliata all’Organismo sportivo ovvero direttamente all’Organismo sportivo, senza la mediazione della Associazione/Società affiliata. Il tesseramento, quando avviene attraverso l’iscrizione del soggetto ad una associazione o società sportiva, non può avere durata superiore a 12 mesi. L’identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale. Nell’Allegato 1 del presente Regolamento, relativo alle specifiche tecniche dell’applicativo web, sono indicate le categorie di tesseramento.

7) ATTIVITA’ SPORTIVA – Per “attività sportiva” si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione); 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

8) ATTIVITA’ DIDATTICA – Con “attività didattica” si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

9) ATTIVITA’ FORMATIVA – Con “attività formativa” si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

10) DISCIPLINE SPORTIVE – L’elenco delle “discipline

sportive" è indicato nell'Allegato 1.1 del presente Regolamento. Detto elenco è aggiornato dalla Giunta Nazionale che tiene conto dei riconoscimenti del CIO.

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione

1) L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;

b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.

c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr).

2) Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI

Articolo 3

1) Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate.

2) La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web.

3) La compilazione ed invio del modulo telematico costituisce l'inizio della procedura di iscrizione. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all'accertamento dell'identità del legale rappresentante dell'associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti.

4) La costituzione dell'associazione/società nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento, nelle forme previste dalle norme di legge vigenti. Il legale rappresentante deve attivarsi per ottenerne la validazione presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento salvo altra procedura telematica individuata dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi. In assenza di validazione del Comitato provinciale CONI di riferimento che conclude l'iscrizione la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.

5) L'iscrizione al Registro, fermo quanto previsto al precedente comma 4) saranno, comunque, oggetto di provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato alla data del 31 marzo e 31 ottobre di ogni anno.

6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, potrà procedere alla verifica della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 4) disponendo la revoca dell'iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa con provvedimento del segretario Generale del CONI ovvero suo delegato. Del provvedimento viene data notizia alla associazione/società interessata, all'organismo di affiliazione ed al Comitato Provinciale CONI territorialmente competente, nonché al Ministero

Alessandro Cherubini

che siano affiliati ad un Organismo sportivo; 3) Ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto CONI, il Consiglio Nazionale può autorizzare, con espressa deliberazione, l'iscrizione al Registro di società/associazioni prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico.	dell'economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi allegando idonea documentazione probatoria. Esperito il ricorso con esito negativo, si procederà alla cancellazione della società/associazione sportiva dal sito del CONI.
Articolo 4 – Modalità di iscrizione 1) L'iscrizione al Registro avviene per il tramite dell'Organismo sportivo cui la Società/Associazione è affiliata, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal CONI e secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1. 2) L'iscrizione al Registro è contraddistinta da un numero identificativo, attribuito automaticamente dal programma di gestione al termine delle procedure di iscrizione. 3) L'Organismo di affiliazione garantisce l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esercizio della delega per il riconoscimento provvisorio di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n° 1288/2004 con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione riferita ai propri affiliati. All'atto dell'iscrizione al Registro delle Associazioni/Società, l'Organismo sportivo provvede all'inserimento dei dati e dei documenti ad esse riferite, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia. L'Organismo di affiliazione deve garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni. 4) L'Organismo sportivo ha la responsabilità di rendere ai propri affiliati e tesserati idonea informativa completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge e che specifichi che i dati personali del soggetto tesserato e/o affiliato verranno comunicati al CONI per la gestione del Registro di cui all'articolo 1 e per le proprie attività istituzionali; una volta rilasciata detta informativa, andrà acquisito il relativo consenso da parte dell'interessato, pena l'impossibilità di inserire i dati nel Registro. L'Organismo sportivo, inoltre, dovrà indicare nella richiamata informativa l'ulteriore finalità del marketing, ovvero la possibilità per i soggetti tesserati ed affiliati, una volta inseriti nel Registro, di essere contattati dal CONI, in merito ad iniziative promo-	Articolo 4 1) Le associazioni/società sportive iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste all'articolo 3 tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Alessandro Cherubini

pubblicitarie. In tal caso andrà richiesto un ulteriore e specifico consenso all'interessato. L'Organismo sportivo, previa espressa richiesta del CONI, è tenuto a fornire evidenza del rispetto della procedura indicata. 5) La procedura di iscrizione al Registro si basa sull'utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si dovranno dotare. Le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro sono contenute nell'Allegato 1 del presente Regolamento. L'Allegato 1 può essere aggiornato con delibera della Giunta Nazionale. 6) Il certificato di iscrizione al Registro delle Associazioni/Società attesta il riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Il certificato è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro. 7) Ad ogni iscritto dovrà essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale saranno inviate tutte le comunicazioni del CONI che si intenderanno così conosciute. 8) Con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura viene generato il certificato di iscrizione, in assenza del quale, le attività espletate sono prive di qualsiasi effetto. 9) Le iscrizioni al Registro saranno oggetto di provvedimento di conferma da parte del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato con cadenza semestrale, alla data del 31 marzo e 31 ottobre di ogni anno. 10) L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità è individuata dal CONI.	
Articolo 5 – Gestione iscrizioni 1) L'iscrizione è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo. 2) Le iscrizioni, ancorché valide, possono evidenziare anomalie nel rapporto di affiliazione contraddistinte dai codici di sospensione indicati nell'Allegato 1 e visualizzabili esclusivamente nella sezione riservata del Registro.	Articolo 5 1) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato, le associazioni/società sportive che: a) ne facciano espressa richiesta; b) perdano i requisiti per l'iscrizione; c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 4; 2) L'accertamento d'ufficio dell'errato inserimento del Codice Fiscale ovvero del numero di Partita Iva quando

3) Eventuali modifiche dei dati riferiti all'Associazione/Società iscritta devono essere inserite ad opera dell'Organismo di affiliazione entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del fatto modificativo.	necessario, comporta la nullità dell'iscrizione.
Articolo 6 – Cancellazioni 1) Le cancellazioni dal Registro possono avvenire d'ufficio o con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI o di un suo delegato. 2) Le iscrizioni sono cancellate d'ufficio in caso di mancato rinnovo di tutti i rapporti di affiliazione dell'Associazione/Società con gli Organismi sportivi. Detta cancellazione avverrà dopo 11 mesi dalla scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione. 3) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società che: a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione; b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione; c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente articolo 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza; d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazione per singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione.	Articolo 6 Per ogni iscrizione, è fatto obbligo indicare un indirizzo email valido, associato all'utenza, cui saranno fatte tutte le comunicazioni ufficiali che, a tutti gli effetti, avranno valore di legge.
Articolo 7 – Nullità delle iscrizioni 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di	

Alessandro Cherubini

Partita IVA, se obbligatorio, errato. b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3. 2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Segretario Generale del CONI o di un suo delegato.	
Articolo 8 – Ricorsi 1) I provvedimenti di revoca e nullità di cui ai precedenti artt. 6 e 7 sono pubblicati sul sito del CONI. Il dispositivo è comunicato mediante posta elettronica all'Associazione/Società interessata e all'Organismo sportivo di affiliazione. 2) Avverso tali provvedimenti il legale rappresentante dell'Associazione/Società può presentare ricorso alla Giunta Nazionale. Il ricorso dovrà pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del CONI, via PEC o con Raccomandata A/R all'indirizzo indicato sullo stesso sito istituzionale del CONI, allegando idonea documentazione probatoria. 3) Le decisioni della Giunta Nazionale possono essere impugnate davanti al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di detto Organo, pubblicato sul sito istituzionale del CONI.	
Articolo 9 – Entrata in vigore 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale del CONI.	
Articolo 10 – Norme transitorie 1) Gli Organismi Sportivi saranno tenuti ad attuare quanto previsto ne <i>"Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro"</i> di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento secondo le tempistiche indicate nei successivi commi 2, 3 e 4; 2) Per gli Organismi Sportivi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già adottato i sistemi informatici realizzati da CONINET per la gestione delle affiliazioni, dei tesseramenti e delle gare, <i>"Le specifiche tecniche del programma di gestione del</i>	

Alessandro Cherubini

Registro" di cui all'Allegato 1 troveranno applicazione inderogabilmente a partire dal 1/1/2018;

3) Per gli Organismi Sportivi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già aderito all'iter alternativo *"Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro"* di cui all'Allegato 1 troveranno applicazione, - limitatamente alle lettere A) e B) – inderogabilmente a partire dal 1/1/2018;

4) A far data dal 1/1/2019 quanto previsto ne *"Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro"* di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento costituirà l'unica modalità di inserimento dei dati da parte di tutti gli Organismi Sportivi.

LE SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL REGISTRO

- L'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche avviene esclusivamente per il tramite dell'Organismo sportivo di affiliazione (FSN, DSA, EPS).
- Ogni Organismo sportivo, per poter iscrivere e mantenere correttamente un'Associazione/Società all'interno del Registro deve fornire tutti i dati e caricare, nell'apposita sezione documentale, gli atti appresso indicati. In caso di forniture parziali o irricevibili il processo di iscrizione non andrà a buon fine e sarà rilasciato contestualmente specifico messaggio di errore in relazione ai seguenti vincoli:
 - Presenza di tutti i dati obbligatori;
 - Correttezza di tutti i dati;
 - Validità di tutti i dati;
- Il numero iscrizione al Registro sarà attribuito all'Associazione/Società al primo invio dei suoi dati da parte di un Organismo sportivo; nel caso un altro Organismo sportivo trasmetta successivamente i dati della medesima Associazione/Società, già iscritta al Registro, verrà creato soltanto il legame con l'Organismo sportivo affiliante e non sarà generato un nuovo numero di iscrizione.
- Relativamente agli eventi didattici i dati dei partecipanti possono essere di due tipi:
 - Tesserati: identificati univocamente attraverso il proprio Codice Fiscale;
 - Altro (partecipanti terzi): per essi è ammesso l'inserimento del solo valore numerico complessivo.
- Relativamente agli eventi formativi i dati dei partecipanti possono essere di due tipi:
 - Per i Corsi e Corsi con esame devono essere inseriti i dati dei singoli partecipanti identificati univocamente attraverso il proprio Codice Fiscale.
 - Per gli Stage/Seminari è ammesso l'inserimento del solo valore numerico complessivo dei partecipanti.
- Ciascun documento inserito nell'area documentale, esclusivamente in formato .pdf, dovrà essere identificato da un'etichetta così articolata:
 - Documentazione delle Associazioni/Società: a) Acronimo dell'Organismo Sportivo; b) carattere separatore “_”; c) Codice Fiscale associazione/società; d) carattere separatore “_”; e) stagione di riferimento (4 caratteri numerici riferiti all'anno solare oppure all'anno di conclusione della stagione sportiva es: “2017” sia per l'anno sportivo solare che per la stagione sportiva 2016/2017); f) carattere separatore “_”; g) tipologia di documento con codici da 1 a 7.
 - Documentazione dei Comitati: a) Acronimo adottato dall'Organismo Sportivo per identificare il Comitato; b) carattere separatore “_”; c) stagione di riferimento (4 caratteri numerici riferiti all'anno es: “2017”); d) carattere separatore “_”; e) tipologia di documento con codice 8.
- Il rapporto Organismi sportivi-Associazione/Società è soggetto a procedure automatiche di controllo giornaliero che possono far scattare eventuali sospensioni, indipendenti dal numero di iscrizione. Sono previste 5 tipologie di sospensione identificate con un codice numerico:
 - Tipo 1: è legata a ciascun rapporto di affiliazione e viene attivata automaticamente dopo la data di scadenza anche di una sola affiliazione.
 - Tipo 2: è legata al tesseramento e viene attivata automaticamente qualora esistano affiliazioni prive di tesseramenti nella categoria atleti (AA oppure AP).
 - Tipo 3: è legata all'attività sportiva e viene attivata automaticamente qualora l'Associazione/Società non partecipi ad eventi sportivi, didattici, formativi nella stagione sportiva.

Regolamento Funzionamento**Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – All.to 1**

- Tipo 4: è legata ai controlli dell'ufficio CONI competente relativamente al possesso dei requisiti per l'iscrizione; viene attivata manualmente e sospende l'Associazione/Società per un determinato Organismo sportivo, per un determinato periodo di tempo o in maniera definitiva.
 - Tipo 5: è legata ai controlli dell'ufficio CONI competente sul possesso dei requisiti per l'iscrizione, viene attivata manualmente e sospende un'Associazione/Società indipendentemente dagli Organismi sportivi con i quali risulta essere affiliato.
- Qualora un'Associazione/Società risulti affiliata a più Organismi sportivi, la sua iscrizione sarà oggetto di cancellazione se viene attivato almeno un codice di sospensione per tutti gli Organismi sportivi.
 - I dati contenuti nel Registro, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, saranno accessibili e consultabili attraverso un'area web pubblica senza alcuna autenticazione (nome utente e password). I dati pubblicati riguarderanno solo le Associazioni/Società correttamente iscritte. Gli organismi di affiliazione sono obbligati a trasmettere al Registro i dati aggiornati almeno alle ore 24:00 del giorno precedente, al fine del corretto allineamento tra il Registro ed i propri programmi di affiliazione/tesseramento.
 - Ogni Associazione/Società potrà accedere sia all'area web pubblica che ad un'area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che consentirà di inserire i dati opzionali e di stampare l'attestato che certifica l'iscrizione al Registro. L'attestato sarà provvisto di un QR Code che permetterà di verificare in tempo reale le informazioni presenti nel Registro.
 - Ogni Organismo sportivo potrà accedere sia all'area web pubblica che ad un'area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che gli consentirà di caricare tutti i dati previsti dal sistema (obbligatori e opzionali di propria competenza) e di monitorare i propri affiliati e tesserati.
 - I Gruppi Sportivi emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI, saranno iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorioità sotto indicate, in particolare quelle della lettera A) nn:4, 8, 9, 29 e 32 fermo restando che al n° 6 va inserito il nominativo del Responsabile nominato dal relativo Corpo e che per il n° 28 va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.

A) - Associazione/società sportiva dilettantistica. Per ogni Associazione/Società è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori			
1	Identificativo	CODICE FISCALE (11 caratteri numerici) N. Partita IVA (11 caratteri numerici)	ASD/SSD SSD
2	Indirizzo mail		
3	Ragione Sociale / Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri);	
4	Natura giuridica	Associazione senza personalità giuridica; Associazione con personalità giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop)	
5	Sede Legale	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia	
6	Identificativo legale rappresentante	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici), Dati anagrafici, Indirizzo Residenza, recapito telefonico	
7	Identificativi componenti Consiglio Direttivo	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici), dati anagrafici, qualifica sociale, qualifica sportiva	

Regolamento Funzionamento

Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – All.to 1

8	Atto Costitutivo	Numero Registrazione presso Agenzia delle Entrate
9	Statuto vigente	Numero Registrazione presso Agenzia delle Entrate
10	Stagione sportiva	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
11	Settore sportivo	Denominazione
12	Sede impianto ove viene svolta l'attività	
13	Provincia prevalente	Lista ISTAT aggiornata annualmente
Opzionali		
14	Sedi distaccate (all'interno della stessa regione)	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia
15	Recapito postale	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia
16	Domicilio Fiscale	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia
17	Proventi attività istituzionale (non commerciale)	Quote associative; Raccolta Fondi; Altri Proventi
18	Ricavi attività commerciale	Pubblicità/Sponsorizzazioni; Altri ricavi
19	Plusvalenze	
20	Sopravvenienze attive	
21	Totali ricavi	
22	Oneri attività istituzionale (non commerciale)	
23	Oneri attività commerciale	
24	Minusvalenze	
25	Sopravvenienze passive	
26	Totale Costi	
27	Avanzo/Disavanzo di gestione	

Per ogni Associazione/Società è previsto, inoltre, il caricamento nella **sezione documentale** dei seguenti **atti**

Obbligatori		
28	Atto Costitutivo/Statuto	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 1
29	Statuto	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 2
30	Documento Identità Legale rappresentante	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 3
31	Modulo richiesta affiliazione	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 4
32	Verbale modifiche statutarie	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 6
33	Verbale modifiche cariche sociali	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 7
Opzionali		
34	Attestazione versamento quota affiliazione	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 5

B) - Tesserati. Per ciascun tesserato (persona fisica) è prevista la fornitura dei seguenti dati:

1	Identificativo unico	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
2	Cognome	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
3	Nome	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
4	Associazione/Società	CODICE FISCALE (11 caratteri numerici)

Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – All.to 1

5	Qualifica sociale	Legale Rappresentante, Presidente, Responsabile di sezione, Vice Presidente, Consigliere
6	Qualifica sportiva	Dirigente; Tecnico; Ufficiale di Gara; Atleta Agonista; Atleta Praticante
7	Tipo	Dilettantistico; Professionistico;
8	Stagione sportiva	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
9	Settore sportivo	Denominazione
10	Disciplina Sportiva	Codifica da elenco Allegato 1.1

C) - Organismo sportivo. Per ogni Organismo sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatorie		
1	Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
2	Acronimo	Sequenza di caratteri MAIUSCOLI ASCII (massimo 20 caratteri)
3	Identificativo legale rappresentante	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
4	Identificativo univoco componenti Consiglio Federale/Direttivo	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
5	Categoria	FSN; DSA; EPS
6	Comitato periferico	Denominazione, elenco delle regioni o delle provincie (Lista ISTAT) di competenza. Identificativo univoco componenti Consiglio Direttivo attraverso il CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici).
7	Settore sportivo	Denominazione, elenco degli sport/discipline di competenza (Elenco Allegato 1.1), stagione di riferimento.
8	Stagione sportiva	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
9	Discipline sportive	Elenco Allegato 1.1

Per ogni Organismo sportivo è previsto, inoltre, il caricamento nella **sezione documentale** dei seguenti atti

Obbligatorie		
10	Verbale modifiche cariche sociali Struttura territoriale	File.pdf documento identificato in etichetta con codice 8

D) - Attività Sportiva. Per ogni evento sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatorie		
1	Identificativo univoco	
2	Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
3	Organizzatore	Acronimo dell'Organismo Sportivo
4	Periodo di svolgimento	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
5	Livello	Nazionale; Regionale; Provinciale

Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – All.to 1

6	Tipo	Mono disciplinare; Pluri disciplinare	
7.1	Gara	Identificativo univoco	
7.2		Data svolgimento	gg/mm/aaaa
7.3		Luogo	Comune, Provincia
7.4		Impianto	
7.5		Disciplina Sportiva	Elenco Allegato 1.1
7.6		Partecipanti	CODICE FISCALE (11 caratteri numerici se ASD/SSD) CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici se tesserati)
Opzionali			
7.7		Fase (1 livello)	
7.8		Turno (2 livello)	
7.9		Girone (3 livello)	
7.10		Giornata (4 Livello)	

E) - Attività Didattica. Per ogni evento didattico (corso di avviamento allo sport) svolto direttamente dall'Organismo sportivo o svolto dall'Associazione/Società, espressamente autorizzata, è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori		
1	Identificativo univoco	
2	Disciplina Sportiva	Elenco Allegato 1.1
3	Identificativo del Tecnico Responsabile	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
4	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
5	Luogo	
6	Impianto	
7	Periodo svolgimento	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
8	Frequenza	Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana

F) - Attività Formativa. Per ogni evento formativo (crescita dei propri tesserati) svolto direttamente dall'Organismo sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori		
1	Identificativo univoco	
2	Tipologia	Corsi; Corsi con esame; Stage/Seminari
3	Categoria da formare	Dirigenti; Ufficiali di Gara, Tecnici; Altro
4	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici); Numero partecipanti
5	Disciplina Sportiva	Elenco Allegato 1.1
6	Identificativo del Tecnico Responsabile	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
7	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)

Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – All.to 1

8	Modalità erogazione corso	A distanza (on line); Aula
9	Livello	Nazionale, Regionale; Provinciale
10	Luogo	
11	Periodo svolgimento	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
12	Ore complessive erogazione formazione	



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

ALLEGATO A)

Regolamento Funzionamento

Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – All.to 1.1

Elenco discipline sportive ammissibili

Delibera CN n° 1569/2017



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

Ufficio Organi Collegiali
prot. n. 78

Roma, 20 LUG. 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Sport
ufficiospport.darts@pec.governo.it

Sede

Oggetto: **deliberazione n. 1574** concernente Regolamento di funzionamento del
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 gennaio
1992, n.138 allegata alla presente si trasmette copia del provvedimento in
oggetto, adottata dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 18 luglio
2017.

Distinti saluti.

Roberto Fabbricini
Il Segretario Generale
(Roberto Fabbricini)